



Ordinanza sulle misure tese a ridurre il prelievo di energia elettrica da parte degli impianti centralizzati di depurazione delle acque di scarico comunali

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettera a e b e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese,

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

¹ La presente ordinanza si applica agli impianti centralizzati di depurazione delle acque di scarico comunali.

² Non si applica invece a:

- a. impianti di depurazione delle acque di aziende industriali o artigianali;
- b. manufatti speciali presenti nella rete di canalizzazioni il cui prelievo di energia non viene conteggiato attraverso gli impianti centralizzati di depurazione delle acque;
- c. piccoli impianti di depurazione privati.

Art. 2 Misure

¹ Se ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del ...² sul contingentamento dell'energia elettrica [o ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del ...³ sul contingentamento immediato dell'energia elettrica] il tasso di contingentamento è pari o superiore all'85 per cento, i Cantoni ordinano agli impianti centralizzati di depurazione delle acque di scarico comunali:

- a. la disattivazione o la riduzione dell'impiego di installazioni ausiliarie non rilevanti per la sicurezza nonché l'aumento della produzione interna di energia elettrica;

¹ RS 531

²

³

- b. ulteriori misure specifiche per ogni impianto tese a ridurre il prelievo di energia elettrica.

² Se il tasso di contingentamento è inferiore all'85 per cento, i Cantoni ordinano anche la disattivazione degli impianti di filtraggio e degli impianti di eliminazione dei microinquinanti.

³ I Cantoni prevedono deroghe alla disattivazione di cui al capoverso 2 nel caso in cui tale disattivazione comporti:

- a. un significativo peggioramento della qualità delle acque;
- b. il mancato rispetto degli accordi internazionali.

Art. 3 Disposizioni non applicabili [*tasso contingentamento inferiore all'85 per cento*]

Per tutta la durata della disattivazione di cui all'articolo 2 capoverso 2 è possibile derogare alle seguenti disposizioni:

- a. allegato 2 cifra 11 capoverso 3 numero 3 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998⁴ sulla protezione delle acque (OPAc);
- b. allegato 3.1 cifra 2 numeri 1 e 8 OPAc;
- c. allegato 3.1 cifra 3 numero 1 OPAc;
- d. allegato 3.1 cifra 42 capoverso 2 OPAc;
- e. disposizioni cantonali relative alla depurazione delle acque di scarico emanate sulla base dell'articolo 6 capoversi 2 e 3 OPAc.

Art. 4 Obblighi dei gestori

¹ I gestori devono comunicare immediatamente al Cantone qualsiasi effetto inatteso sulle prestazioni di depurazione.

² Su richiesta devono inoltre comunicare al Cantone la quantità di energia prelevata dalla rete elettrica.

Art. 5 Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni.

² I Cantoni controllano l'attuazione delle misure e monitorano gli effetti sulla qualità delle acque.

³ Informano il settore Energia dell'organizzazione dell'Approvvigionamento economico del Paese in merito:

- a. all'attuazione delle misure;
- b. all'energia prelevata dalla rete elettrica;
- c. alle deroghe di cui all'articolo 2 capoverso 3.

⁴ Informano inoltre immediatamente l'Ufficio federale dell'ambiente di qualsiasi peggioramento significativo della qualità delle acque derivante dall'attuazione delle misure.

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il

² Ha effetto sino al

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione,

Viktor Rossi